

## 21ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1995

### Presidenza del Presidente PELLEGRINO

*La seduta ha inizio alle ore 18,45.*

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la seduta. Invito l'onorevole Baresi a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.

*Il deputato Baresi dà lettura del processo verbale della seduta precedente.*

**PRESIDENTE.** Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

**INCHIESTA SULLE VICENDE CONNESSE AI DELITTI DELLA BANDA DELLA UNO BIANCA: AUDIZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DOTTOR FILIPPO MANCUSO (1)**

**PRESIDENTE.** Nel quadro della inchiesta sulle vicende connesse ai delitti della banda della Uno bianca, l'ordine del giorno reca l'audizione del Ministro di grazia e giustizia, che ringraziamo per aver aderito al nostro invito.

Vorrei ricordare ai colleghi che l'oggetto della presente audizione è limitato ai contenuti della lettera del Ministro nei riguardi dell'attività che la Commissione ha svolto presso diversi uffici giudiziari per il tramite del suo consulente, dottor Antonio Di Pietro. Oggetto della discussione che sta per iniziare saranno anche le motivazioni che hanno indotto il Ministro a disporre un'ispezione presso gli uffici giudiziari visitati dal consulente. È ovvio che alla Commissione interessa anche il punto di vista del Ministro sulle ragioni dei ritardi nella individuazione dei responsabili dei fatti criminosi addebitati alla banda della Uno bianca.

---

(1) Per l'autorizzazione alla pubblicazione di passaggi svoltisi originariamente in seduta segreta, si veda il prospetto riportato alla pagina XXV degli indici.

L'oggetto di questa audizione è stato precisato in uno scambio di missive con il Ministro di grazia e giustizia.

In tale quadro non riterrò ammissibili domande riferite ad altri episodi che di recente hanno interessato il Ministero di grazia e giustizia ed in relazione ai quali sono in corso chiarimenti e dibattiti anche in altre sedi parlamentari.

Non posso escludere che qualcuno di noi possa rivolgere al Ministro domande che abbiano riguardo ad altre inchieste aperte presso la Commissione. Però, poichè queste domande esulano dall'oggetto dell'audizione concordato con il Ministro, egli sceglierà se rispondere o se chiedere un aggiornamento per poter dare in altra seduta a queste domande una risposta.

Introducendo il dibattito vorrei assicurare il Ministro che noi abbiamo ben presente quanto sia delicato il tema dei confini dei poteri tra una Commissione parlamentare d'inchiesta e l'attività dell'autorità giudiziaria ordinaria. Questo soprattutto quando, come è nel nostro caso ma come è avvenuto anche per altre Commissioni di inchiesta, si hanno come oggetto dell'attività parlamentare vicende rispetto alle quali sono ancora in corso o sono già avviate indagini dell'autorità giudiziaria.

Proprio nel promulgare una legge che riguardava questa Commissione, l'allora Capo dello Stato Cossiga inviò un messaggio alle Camere in cui, per la delicatezza del problema, suggeriva l'approvazione di una legge costituzionale che disciplinasse la materia. In mancanza di questa legge, il parere di illustri costituzionalisti è nel senso che i rapporti vadano affidati al principio dell'autolimita, valore che ormai la Corte costituzionale ha più volte cristallizzato nelle sue pronunzie.

Direi che il valore dell'autolimita è quasi un lubrificante che consente all'intero ordinamento di funzionare meglio, evitando conflitti ed attriti tra i poteri. Vorrei dire al Ministro che in realtà il valore dell'autolimita (in questo precisando alcune dichiarazioni che sono state riportate in modo distorto dagli organi di informazione) è un principio utilitaristico poichè se chi ha un potere finisce sempre per esercitarlo ai limiti del conflitto di attribuzione è fatale che si determinino attriti e che quindi l'attore istituzionale che non si è autolimitato subisca contraccolpi e ripercussioni.

Però l'autolimita funziona se è un atteggiamento reciproco. In mie precedenti esperienze ho visto che così non è. Ne parlavo prima in un colloquio informale con il Ministro. Ricordo l'esperienza che avemmo al Senato nella scorsa legislatura, quando di fronte ad una richiesta di autorizzazione a procedere che rispetto alla qualificazione formale del reato ci sembrava eccessiva non utilizzammo questa eccessività per rigettarla e per individuare nella qualificazione il *fumus persecutionis*, come pure avremmo potuto fare, ma ritenemmo di trovare una soluzione di autolimita, concedendo l'autorizzazione a procedere per uno dei capi di imputazione e non per l'altro. Come risposta avemmo un conflitto di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale, dove ci fu rimproverato che avremmo fatto bene a rigettarla *in toto*, ma che per averla rigettata solo in parte avevamo sconfinato dal nostro potere, discorso che dal punto di vista formale poteva anche essere accettabile.

Per quel che riguarda in particolare l'inchiesta sulla Uno bianca, fino ad ora noi ci siamo rigidamente attenuti al criterio dell'autolimita,

anche se nel dibattito che c'è stato - da ultimo oggi pomeriggio - da parte di alcuni commissari si sono avute indicazioni di diverso indirizzo. Fino ad ora però siamo rimasti largamente all'interno dei nostri poteri. Noi infatti avremmo potuto compiere indagini dirette; avremmo potuto interrogare i Savi oppure la Mikula. Non lo abbiamo fatto poiché in una considerazione ordinamentale complessiva ci siamo resi conto che, per colpa di nessuno, c'era già una situazione che poteva essere fonderia di disordine. Infatti le confessioni dei Savi avvenivano mentre era in corso un dibattimento e mentre per altre vicende c'era già stata una sentenza di primo e di secondo grado ed era in piedi un ricorso per Cassazione.

Fin dall'inizio ho preso personalmente contatti con la procura di Bologna, assicurando i magistrati che, per quanto fosse stato possibile all'interno di un potere di indirizzo che compete al presidente di un organo collegiale, avremmo evitato accertamenti diretti.

In un rapporto di leale collaborazione - anch'esso indicato dalla Corte costituzionale più volte come un valore che deve informare il complessivo e reciproco atteggiamento dei poteri dello Stato - ci saremmo limitati ad un mero scambio documentale: noi avremmo fornito ai magistrati inquirenti la nostra documentazione e chiesto in cambio la documentazione in possesso ai magistrati per utilizzarla ai nostri fini.

Chiaramente autolimitare non significa rinuncia all'autonomia valutativa. Rispetto a determinate decisioni assolutorie dell'autorità giudiziaria possiamo anche decidere che non siano pienamente convincenti, lo stesso vale rispetto a decisioni di colpevolezza. Allo stesso modo l'autorità giudiziaria può, nell'affermazione o nella negazione di una responsabilità, dissentire rispetto alla valutazione compiuta dalla Commissione. Di recente abbiamo registrato un caso clamoroso che ha interessato proprio uno dei nostri consulenti: la Corte d'assise di Roma ha disatteso gran parte delle conclusioni cui era giunta la Commissione parlamentare d'inchiesta.

Dopo la nomina del dottor Di Pietro, di nuovo ho assicurato personalmente ai magistrati di Bologna che questo sarebbe stato ancora (fino a che, ovviamente, nella loro collegialità l'Ufficio di Presidenza o la Commissione non avessero assunto decisioni diverse) l'atteggiamento di autolimitare e di leale collaborazione che avremmo tenuto con la procura di Bologna e le altre procure. Pertanto, dopo la nomina del dottor Di Pietro, ho provveduto ad inviare nuovamente una lettera ai vari uffici giudiziari chiedendo che venisse autorizzata al dottor Di Pietro la visione degli atti: con successiva lettera, quando alcuni atti erano stati già consegnati, ho chiesto ancora la formale autorizzazione all'acquisizione e all'utilizzo ai fini della nostra Commissione della documentazione che c'era stata fornita.

Sono perciò del parere - per quanto ciò possa valere - di ribadire al Ministro quanto hanno affermato i Presidenti di Camera e Senato, quando hanno detto che non c'era da parte nostra alcuna volontà di sconfinare dai nostri poteri. Voglio aggiungere, sempre esprimendo un personale punto di vista, che neanche il Ministro è andato al di là dei suoi poteri quando ha disposto quell'ispezione, che non poteva riguardare direttamente, come è ovvio, l'agire del nostro consulente ma poteva tendere ad accertare se fosse stato corretto il comportamento dei magi-

strati nel consentire al consulente stesso l'acquisizione della documentazione.

Non voglio aggiungere altro. Mi auguro che quello che il Ministro dirà possa stare ancora una volta all'interno di una leale cooperazione tra poteri e in particolare tra il potere parlamentare e il potere giudiziario; una collaborazione che, più in generale, riguarda i rapporti tra Parlamento ed Esecutivo, sia pure all'interno di un sistema in cui è la fiducia del Parlamento che legittima l'Esecutivo.

Ovviamente la nostra è una Commissione d'inchiesta e non è questa la sede in cui esprimere pareri in ordine all'opportunità di scelte ministeriali. Questo è un sindacato che può essere condotto nell'Aula parlamentare o nella Commissione di merito. Secondo il mio punto di vista, il Ministro poteva dunque disporre quella ispezione.

Non formulo alcuna valutazione in ordine all'opportunità o all'inopportunità di quella ispezione.

Do la parola al ministro Mancuso.

MANCUSO. Signor Presidente, la ringrazio sentitamente, sono onorato di poter ottenere l'ascolto di questa Commissione. Lei ha fatto una colta premessa in ordine ai limiti e alla reciprocità di rapporti tra la Commissione e l'autorità giudiziaria; consenta dunque anche a me, che non appartengo nè all'una nè all'altra, di precisare il mio punto di vista. Loro sanno meglio di me che questo tipo di attività parlamentare si conforma a due tipologie: l'inchiesta a carattere legislativo da un lato e l'inchiesta a carattere conoscitivo e amministrativo dall'altro. La prima risponde alla necessità di ravvisare gli eventuali problemi di carattere normativo che hanno bisogno di chiarimento; la seconda invece, avente carattere operativo, è rivolta all'acquisizione di dati e di fatti che non necessariamente devono essere riferiti ad attività di altri poteri o ordini dello Stato.

Questa che voi avete intrapreso, riguardo alla vicenda della cosiddetta Uno bianca, a me sembra rientrare nella tipologia dell'inchiesta amministrativa e conoscitiva e non dell'inchiesta legislativa. Con tale dicotomia intendo riferirmi a quanto nella letteratura costituzionalistica viene pacificamente riconosciuto.

Desidero rifarmi a questa puntualizzazione perchè attraverso questa tipicità di modello giuridico possiamo pervenire anche alla consapevolezza di quali possono essere i limiti e i poteri entro i quali si deve espandere la mia relazione.

Ad escludere che la mia iniziativa presso i Presidenti delle Camere e le altre Autorità fosse, anche lontanamente, uno stimolo per una indebita intrusione nei poteri della Commissione o addirittura del Parlamento, ci sono non soltanto le mie parole - che tuttavia dovrebbero essere sufficienti - ma anche la mera lettura di quella nota nella quale si precisa che nulla ha a che vedere con l'iniziativa adottata dalla Commissione.

Devo ora appellarmi alla vostra pazienza e alle vostre menti giuridiche: come sarebbe mai stata possibile una intrusione debita o indebita rispetto ad un'attività che fosse rimasta riservata? Se essa non fosse mai emersa al mondo delle cognizioni esterne, non sarebbe mai potuta diventare nè oggetto di lesioni nè oggetto di consensi; sarebbe rimasta un

atto, un documento riservato che non sarebbe potuto andare all'esterno e che quindi non avrebbe potuto essere valutato in alcun senso.

Vi chiederete per quale ragione mi rivolgo alla vostra attenzione di giuristi; la risposta è che c'è una tipologia ben individuata ed è quella nella quale l'atto regredisce a fatto. Un atto giuridico regredisce a fatto giuridico quando è soggetto a notorietà, e la situazione sulla quale si è appuntata la mia attenzione è stata proprio l'emergere dell'atto alla notorietà. Esso veniva ad acquistare nel complesso delle sue due componenti, la componente documentale e la componente esterna, quella configurazione che i giuristi danno al fatto giuridico. Quest'ultimo è un accadimento attraverso il quale si instaura una relazione, di qualsiasi natura.

La relazione riservata, atto riservato, documento riservato, nel momento in cui si copre di notorietà diventa un fatto notorio. Questo era l'oggetto della nostra attenzione. Non ci si può riferire alla riservatezza del fatto per dire che l'atto è stato indebitamente attaccato: noi avevamo e l'opinione pubblica aveva contezza di questa complessità, un atto riservato divenire atto notorio. Su ciò si è appuntata la nostra attenzione.

E allora, signor Presidente, questo passaggio per noi essenziale è per noi riferimento puntuale nello svolgimento dei fatti. Nella mattinata del 19 aprile, alle ore 13,15 circa, stando alle agenzie, il vostro consulente deposita in questi uffici la propria relazione, quella destinata alla riservatezza. Siamo ancora nell'ambito dell'atto, nessuno lo sa se non il suo autore o eventualmente il suo destinatario. Due giorni dopo la *Repubblica*, *Stampa*, *l'Unità*, *il Resto del Carlino* pubblicano ampi stralci della relazione, dell'atto. A questo punto esso trasmigra fra i fatti; non un fatto di poca rilevanza, un fatto che in sé sopraffà la rilevanza dell'atto. È un fatto, quel fatto che diviene talmente notorio da destare tali e tanti commenti, reazioni, documentazioni che io semplicemente spigolando fra di esse ho accumulato un piccolo volume.

Sappiamo come si formano i giornali: essi non hanno la data di nascita nel loro apparire nelle edicole, hanno la data di nascita nel loro formarsi in tipografia, nel loro formarsi nella composizione. E allora non è possibile non ritenere che l'apparizione di quell'atto riservato, attraverso una indiscreta - volontaria o non volontaria non lo sappiamo - opera di comunicazione esterna, non sia potuta avvenire che fra il 19 ed il 20. Depositata il 19; da questo momento in avanti, più o meno fino al giorno 20, quello antecedente la pubblicazione, la relazione è uscita dal suo segreto.

Questo ci porta a dire che circa trenta ore dopo il deposito, questo atto era già stato comunicato alla stampa e vi era apparso.

Ebbene, voglio dissipare quello che potrebbe apparire un movente dell'azione che noi abbiamo intrapreso: cioè che, venendo a notorietà questo documento, giacché il suo contenuto apparve fortemente critico nei confronti dell'attività giudiziaria del distretto di Bologna, solo per questo noi abbiamo deciso di reagire. Vi posso assicurare che non diverso atteggiamento avremmo mantenuto ove invece quella relazione, o perlomeno quel fatto notorio, si fosse tradotto in lodi e complimenti per l'opera dei giudici. È il fatto stesso del suo dinamismo, che lo rende attività di pubblica sicurezza, che configura a nostro avviso un fatto abu-

sivo; non ho mai detto un fatto colpevole. Ci può essere stato un ignoto volatile che si sia preso la briga di prelevare un atto segreto, un atto depositato da venti ore e lo abbia portato all'esterno. Non avevamo mai pensato di addebitarlo, tantomeno alla Commissione, tantomeno al Parlamento cui professiamo veramente il rispetto, e non a parole, anzitutto assoggettandoci a situazioni personali non piacevoli.

Ad ogni modo questa è la cronologia: il fatto appare sui giornali trenta ore dopo le ore tredici del giorno 19. Siamo davanti al fatto.

Siccome non posso dubitare che voi al pari di me, di noi, dei vostri uffici abbiate avuto a seguire questa vicenda, non rileggerò nessuna delle frasi tutt'altro che canoniche con le quali viene liquidata l'attività dell'ufficio giudiziario da parte di un vostro consulente: «pervicacia inaudita, errori su tutto il piano, incomprensibili, manca coordinamento, manca tutto». Ripeto, per me questo particolare è indifferente perchè avrei egualmente operato nel caso che tutto questo fosse stato una lode continuativa.

La prima risposta è alla domanda perchè io abbia fatto questo, cioè perchè abbia indirizzato il 21 aprile scorso a diverse autorità una missiva. Signor Presidente, accetto il linguaggio sintetico che riferisce come atto della Commissione quella di un consulente; non mi permetterò di criticare i loro punti di vista, ma so benissimo che ci sono attività che non può compiere altri che direttamente - come dice l'articolo che lei ben conosce - la Commissione in proprio. Uso l'avverbio «direttamente», che non è «infrangibilmente» ma è qualcosa di simile. Deve compierlo direttamente la Commissione.

Io non so se il potere di delegazione sia tale da determinare un'ampiezza per cui si può identificare l'organo ausiliario nell'organo titolare del potere medesimo. Queste sono faccende che risolvete voi altri, ma rendetevi conto che non è, può non essere pacifico l'intendimento che in sostanza porti la delega nello stesso ambito del potere del delegante. Questa è figura che nel nostro ordinamento è rarissima e, quando la si verifica, presuppone l'incapacità del delegante, per cui la delega diventa un fatto legale: la legge ti delega in quanto il potenziale delegante è un incapace. Non si tratta certo del caso della nostra Commissione.

Questa è la ragione. Noi siamo intervenuti sul fatto, il fatto che si sapesse in pubblico, diffusamente, insistentemente - perchè questa cosa è durata tre o quattro giorni - che c'era stata una situazione di conflitto di giudizio; non su una attività astrattamente giudiziaria, su una competenza astratta, inattiva, bensì nei confronti di una giurisdizione, di atti giurisdizionali plurimi, dalle indagini fino al giudizio di una Corte d'Assise che operava a Bologna. Allora, è una presa di posizione corriva o preconcetta o ostile o non collaborativa?

Signor Presidente, lei giustamente ha premesso lo spirito collaborativo che la anima, ma consideri che non diverso è il mio atteggiamento. Anzi, non vi è proprio bisogno di dubitare che io non solo sono venuto qui perchè era ed è mio dovere, ma l'ho fatto e con piacere lo farò quante volte me lo chiederete. Anche se si tratta di un Ministro che non può essere altrimenti interrogato che nelle forme dell'audizione informale, io mi sottopongo, allargo i miei doveri, restringo i miei diritti. Credo dunque di aver risposto al primo quesito.

Come secondo argomento di interesse lei, signor Presidente, mi ha scritto dicendo che mi sarebbero state chieste le motivazioni ad indurmi a disporre le ispezioni ministeriali presso gli uffici giudiziari dove il consulente di questa Commissione aveva appena svolto l'incarico. Lei, signor Presidente, mi esime, ma non gli altri dei quali non conosco l'avviso..

PRESIDENTE. Ho espresso un punto di vista personale.

MANCUSO. Io devo procedere secondo una mia tecnica mentale che può essere la più noiosa di questo mondo, ma mi deve essere consentita.

Mi si chiede dunque il perchè abbia fatto l'ispezione. Lei ha assunto che sia pienamente legittimo, ma siccome il parere personale e autorevole può anche essere dissentito da altri, ne devo dare dimostrazione testuale sulla base delle norme vigenti. Non si è fatto dunque un atto ostile, si è fatto un atto previsto e conforme alle leggi. Quali sono le leggi? Gli articoli 107 e 110 della Costituzione, ribaditi da una sentenza della Corte costituzionale del 1963; gli articoli 6 e 7-bis dell'ordinamento giudiziario; il decreto sulle guarentigie della magistratura, articolo 13, sulla sorveglianza del Ministro sull'autorità giudiziaria; le norme sulla costituzione ed il funzionamento del Csm (articoli 14, 15, 16 e 17); le disposizioni di coordinamento della legge del 1958 che ho testè menzionato, riguardante appunto la costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore; la legge del 1962, numero 1311, che prevede gli strumenti, l'ambito e la soggettività dell'organizzazione e il funzionamento dell'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia (articoli 5, 7 e 12).

Dunque, signor Presidente, la risposta sta non solo nella sua autorevole opinione, ma nella oggettività del disposto, da quello costituzionale sino a molte fonti di legge ordinaria e trascurò la forza della prassi che non ha mai posto in discussione questo potere-dovere di ispezione del Ministro. Non ispezione rivolta a sindacare direttamente il consulente o indirettamente la Commissione o addirittura il Parlamento. Questo non è neanche configurabile come ipotesi, la più ostile possibile. Si andava a verificare la possibilità che quel fatto di cui abbiamo parlato, fatto perturbativo della vita giudiziaria - vedremo poi come e quanto - non si riferisse ad una persona estranea ma poteva anche riferirsi ad irregolarità nella conduzione di questo passaggio da parte dell'autorità giudiziaria.

Chi ha mai detto, chi ha mai potuto legittimamente attribuire al Ministro che egli si accingesse ad una verifica delle esplicazioni da parte di un soggetto che nulla aveva a che vedere e quindi nessuno poteva su di lui esercitare alcuna potestà, come il vostro consulente? Scusate, quando un comportamento di qualsiasi genere di ordine privato o pubblico implica la concorsualità dell'agire, e la necessaria concorsualità dell'agire, se uno dei due necessari concorrenti viola una disposizione o è di necessità che l'abbia violata, il problema non è se c'è violazione, ma se nei confronti dell'*extraneus* vi sia sanzione. Un fatto, se è commesso da più persone ed è nella sua natura, irregolare o antigiuridico, l'antigiuridicità riguarderà tutti i cooperanti, naturalmente, se i singoli sono in posizione giuridica di minor sog-

gezione rispetto alla norma violata, si capisce che uno avrà la sanzione e l'altro non l'avrà.

L'ordinamento è chiarezza, non è obliquità quando lo si intende, ed il vigore di una norma sta nella sua possibilità e nel suo grado di resistenza all'arbitrio. Questo è importante e se esso ha dei presidi morali e giuridici perchè resista all'arbitrio, ciò è benemeranza non colpa di chi vi provvede.

Allora, signor Presidente, questo è il secondo quesito cortese che io stesso per primo l'ho pregata di precisare perchè la sterminatezza della materia vi avrebbe tramortiti. Signor Presidente, io sono in grado di dirvi in che limiti gli uffici di queste sedi giudiziarie si sono attenuti e in che limiti si sono attenute quelle persone diverse dai titolari di quegli uffici nell'ambito di questa attività.

Alle procure della Repubblica di Bologna, di Rimini e Pesaro sono risultate pervenute in data primo marzo e sottoscritte dal Presidente di questa Commissione delle note con le quali si invitavano quegli uffici a lasciare che il consulente di cui si tratta potesse prendere visione di ogni possibile documentazione riferita a queste vicende e si invitavano i rispettivi capi di dette procure a voler facilitare l'accesso. Dunque il contenuto del mandato era di procedere alla visione.

Risulta altrimenti che il consulente della Commissione, giunto a Bologna in data 7 marzo, nel corso di una riunione con i magistrati della procura (poi parleremo di altro) aveva preso degli appunti e convenuto con gli altri le modalità di acquisizione degli altri documenti. In realtà in quel primo incontro rilevò di persona alcuni documenti imprecisati.

Interpellato in merito alle modalità di acquisizione, il procuratore della Repubblica di Bologna disse: «Presumo che gli atti siano stati spediti» - perchè una *tranche* è stata spedita - «tra il 7 marzo e il 12 aprile». Si tratta dunque di atti che non furono presi in visione ma trasmessi materialmente; peraltro, in tutti i casi diversi da quelli della trasmissione per corriere, cioè quelli rilevati, senza alcuna indicazione degli stessi.

Riferiva ancora il procuratore della Repubblica che: «Essendogli pervenuta richiesta in data 6 aprile» - circa un mese dopo - «a firma del signor Presidente di questa Commissione, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione all'acquisizione e all'utilizzazione degli atti di cui vi ho parlato, egli solo in data 12 aprile» - 6 giorni dopo e quindi siamo oltre il mese - «aveva con apposito provvedimento autorizzato la utilizzazione degli atti di cui si dà lettura». In questa data del 12 aprile siamo già collocati ben oltre il mese dalla data in cui i documenti, o inviati o acquisiti direttamente, erano già fuoriusciti dall'ufficio senza il supporto di una autorizzazione preliminare.

Allora, non consideratemi pedante, un'attività processuale è soggetta o no a valida sanatoria, agli effetti del fine che l'attività medesima persegue? L'attività può essere in questo caso sanata su consenso che sia di tutti i soggetti interessati.

Dico questo perchè quando il sostituto, dottor Persico, che era uno di coloro che avevano licenziato a Bologna questi atti, si accorse di quello di cui vi sto rendendo edotti, cioè che erano fuoriusciti atti senza individuazione se non di fatto (e non metto in discussione la buona fede di alcuno), prima che fosse intervenuta una richiesta all'utilizzo e a

prendere visione, desiderò che questa venisse sanata con una autorizzazione ratificatoria.

**PRESIDENTE.** Non abbiamo avuto alcuna richiesta dalla procura di Bologna che ci invitasse a ratificare. È stata una mia iniziativa di voler formalizzare quella acquisizione con una lettera del 6 aprile che ha avuto poi una risposta dalla procura di Bologna il 12 aprile.

**MANCUSO.** Questo l'ho detto. Lei ha avuto questa richiesta perchè secondo quanto risulta all'ufficio questa sensibilità nel notare l'assenza di una autorizzazione venne dal magistrato.

**PRESIDENTE.** Non l'ho saputo. Si vede che è stata una sensibilità reciproca.

**MANCUSO.** Sta di fatto che è postuma.

Una situazione analoga, per molti versi identica anche in termini di data, si è verificata nelle altre due procure, cioè una cosa prima concessa è stata poi autorizzata. Stiamo parlando dal punto di vista dell'autorizzazione alla visione, non all'estrazione di copia.

Si aggiunge un altro elemento. Ripeto che non voglio considerarlo un elemento colpevole ma un dato di fatto di cui non trascurare l'importanza. Loro sanno benissimo, perchè vi operano ogni giorno, che i poteri della Commissione sono estesi e limitati allo stesso modo di quelli dell'autorità giudiziaria nell'ambito del potere istruttorio perchè non avete poteri sanzionatori se non strumentali alle vostre attività.

È sorto un dibattito a proposito dei limiti e questo ha riscontrato due tendenze: una vuole che i limiti siano quelli che l'autorità investigativa penale abbia nei processi penali; una, maggiormente estesa, dice che i limiti e i poteri sono quelli di tutte le autorità giudiziarie, amministrativa, civile, penale. Accedo a nessuna di queste due tendenze, ma voglio - per ragioni di completezza argomentativa - dire che vorrei riconoscere a voi poteri e limiti quali hanno tutti i possibili giudici d'Italia, quindi quelli amministrativi, quelli civili e quelli penali.

Nessuno di questi ordinamenti ammette la formula pratica, abbreviata e giuridicamente inesistente della non verbalizzazione dell'atto processuale. Tutto va soggetto all'obbligo della forma che in questo caso, come in tutte le attività indagatorie, è il verbale; lo dice il codice di procedura penale, il codice di procedura civile, il regolamento processuale del Consiglio di Stato che rinvia alla norma civilistica.

Queste norme che contrassegnano il limite formale, che naturalmente è un limite sostanziale, non sono state osservate in quelle tre sedi e per quella parte. Non c'è un verbale il quale concluda che sia stato trasmesso, consegnato, recepito un atto o più atti. Questo non è un cavillo, l'atto inesistente è esattamente l'atto non documentato e quindi un atto della cui irregolarità non è possibile discutere.

Allora, che valore avrebbe l'attribuzione dei poteri e il riconoscimento dei limiti della vostra potestà di inchiesta se essa non ubbidisce proprio letteralmente alle fondamentali prescrizioni di forma, ergo di sostanza, cui è soggetta la sua attività? Ripeto, signor Presidente,

che non intendo elevare a colpevolezza questo fatto, ma questo è connotato dall'assenza di documentazione.

**PRESIDENTE.** Consentirà al Presidente della Commissione, poi, di dissentire.

**MANCUSO.** Naturalmente. Sto riferendo un'opinione. Sto interpretando ciò che so e lei mi darà atto che lo faccio con ogni possibile riguardo.

**DELLA VALLE.** Questo sembra un atto di incolpazione. Naturalmente è una battuta.

**MANCUSO.** Nessuna incolpazione nè da parte mia nè verso di me.

Questo accade nelle tre procure; è accaduto a Pesaro e a Rimini uniformemente, nè sappiamo quali siano stati gli atti consegnati; possiamo stabilire dagli elenchi quali siano stati gli atti trasmessi, non quelli consegnati *brevi manu* e per i quali manca la verbalizzazione.

Per compendiare questo capo della domanda che mi avete posto dirò che il potere ispettivo è stato legittimamente esercitato in funzione bilaterale ed è approdato a questi risultati per quanto riguarda quelle procure; da segnalare è che ciò, come ho detto, è avvenuto in tre delle cinque procure.

Vorrei svolgere una riflessione. Quando parliamo di rilievi critici intorno ad un certo comportamento degli uffici giudiziari — e necessariamente anche di persona che in quegli uffici giudiziari si attivò per un fine legittimo, ma nei modi che ho rilevato — con ciò non abbiamo condannato alcuno; abbiamo semplicemente verificato che il suggerimento logico che ci veniva da questa strana fattispecie andava poi a connotarsi non solo nella sua origine, la notorietà del fatto, ma anche nella sua esplicazione pratica, di particolarità non positive.

Mi è stata poi posta una terza questione: «ma soprattutto la Commissione, stante la propria specifica competenza, ha interesse ad acquisire il punto di vista del suo Ministero sulle ragioni dei ritardi nella identificazione dei responsabili dei fatti criminosi addebitati alla banda della Uno bianca».

**PRESIDENTE.** Ovviamente per ciò che può riguardare le competenze specifiche del suo Ministero.

I prefetti lasciamoli al Ministero dell'interno.

**MANCUSO.** Per carità, non li tocchiamo e neppure toccheremo qui i magistrati. Ci occuperemo dei dati di fatto e delle opinioni che si possono formare in chiunque abbia una certa capacità di attenzione.

Signor Presidente, quanto ai miei riferimenti circa gli accadimenti di cui ho parlato ho qui con me i verbali ed i «non verbali».

Signor Presidente, personalmente, privatamente e come operatore pubblico, sono uno schiavo delle cose di qualità; quando una cosa è di qualità la preferisco. Anche le attività di questo tipo, come ogni altra, reputo debbano avere la più alta qualità possibile, soprattutto quando

tali attività si riversino in termini di alto interesse, in particolare per la collettività e per gli ordinamenti.

**PRESIDENTE.** Per come vanno le cose, io mi accontenterei di una qualità media.

**MANCUSO.** Infatti ho parlato della migliore qualità possibile, non in assoluto. Mi accontenterei anche della qualità media meno uno, poichè tale e tanta è la quotidiana illusione che danno le esperienze di ogni giorno.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ministro, se ritiene, possiamo passare in seduta segreta.

**MANCUSO.** So che questo è uno degli elementi attraverso cui la vostra possibilità deroga a quella giudiziaria. Il vincolo di segretezza per il giudice, salvo per taluni tipi di udienza, non è discrezionale: o è segreta o non lo è. So benissimo che nel vostro caso la decisione spetta a voi.

**PRESIDENTE.** Senza voler fare una delega impropria, poichè io non posso sapere ciò che lei sta per dire, la prego di scegliere se continuare in seduta segreta.

**MANCUSO.** Mi è stato chiesto un parere. Non penso che vi siano assolute contraddizioni, tuttavia il continuare in seduta segreta è un atteggiamento prudente, si vedrà poi se conveniente alla fattispecie.

Perchè può accadere che vi siano state delle remore di tempo nel procedere in questa inchiesta? Ripeto che ho preso cognizione di questa realtà solo in occasione di questa mia esperienza e di questo episodio.

**PRESIDENTE.** È stato bene proseguire in seduta segreta poichè possono esserci osservazioni del Ministro che anticipano attività del suo Ministero.

**MANCUSO.** Era questa la sottintesa preoccupazione, anche se non così assoluta, perchè come avete visto non faccio mai nomi.

Una delle ragioni si potrebbe rivelare in futuro proprio quella della non estrema attitudine delle situazioni inseritesi ad essere esse stesse causa di sollecitazione e anzi punto di remore. Su questa vicenda mi sembra che ieri abbia riferito il Comandante generale dell'arma dei carabinieri. È un fatto che ho appena letto molto superficialmente e che non so quale rilevanza abbia avuto agli effetti di rallentare o meno le indagini. Tuttavia diciamo pure che teoricamente una delle ragioni può essere stata quella della quale ebbe a riferire l'ex procuratore generale, dottor Forte.

Ho qui la sintesi del suo punto di vista e di quello degli altri magistrati che si sono interessati alla cosa, nei vari tempi. Parrebbe che sia stato rilevato, e non solo da ora, in sedi giudiziarie potenzialmente interessate a questa vicenda già dall'aprile-maggio 1993, proprio in relazione alla banda della Uno bianca, un - chiamiamolo così - difetto di

intelligenza investigativa, un difetto di conoscenze di attività che potrebbe essere stato una delle cause.

Questo è ciò che ricavo da dati che naturalmente, come sempre quando si tratta di giudizi di sintesi come in questo caso, possono anche essere impressioni, in quanto non godono dell'assistenza della prova contraria. Può essere successo che un difetto di inadeguato apprezzamento di queste cose sia stato la causa, perchè in effetti la vicenda è ormai da considerarsi iniziata in tempi lontani.

Signor Presidente, mi perdoni, ma lei ha saggiamente richiamato la necessità che, allorchè due soggetti abilitati ad una attività che ha confini comuni, e che su questi confini si muovono contemporaneamente, debbano ciascuno richiamare a se stesso tutte le forze della prudenza e della delicatezza; cosa facile a dirsi ma che sul terreno operativo può anche sfuggire di mano. Il mio avviso però è il seguente: quanto a speditezza, quanto meno, questa necessitata convergenza di attività sui medesimi terreni dell'indagine e persino del giudizio (ho già detto che vi è un giudizio in sede di Corte di assise a Bologna) non è causa, ragione o motivo di sollecitazione della conclusione. Tanto più che si tratta di procedimenti e di processi in fasi diverse: abbiamo indagini in più posti, abbiamo anche un giudizio in Corte d'assise, abbiamo situazioni di rinvio a giudizio e così via. In sostanza, vi è una multiforme situazione nella quale forma e delicatezza si richiedono da una parte e dall'altra per operare su questi terreni, non solo spesso limitrofi, ma a volte anche identici.

Ove da queste cose si decampi, anche involontariamente, non si può non agevolare la conclusione. Mi rendo conto della diversità dei fini, che possono anche non essere omogenei, così come possono non essere omogenei rispetto ai metodi. Però può avvenire, se questi delicati strumenti non dovessero essere maneggiati da una parte e dall'altra con estrema delicatezza, che si scorga anche una ragione di non accelerazione dei processi.

Signor Presidente, i processi hanno un destino che, da un certo momento in poi, finisce di essere del processo e persino della sentenza, per diventare un valore sociale. Il processo è un valore sociale! In questo caso, la serie di opinioni che abbiamo avuto, e che mi trattengo dal leggere, è nel senso che si sia verificata, in virtù di questa convergenza nascente dal fatto della notorietà, una serie di reazioni negative presso i giudici inquirenti, taluni dei quali si volevano dimettere o procedere a tutele penali a proprio favore, taluno dei quali si è esibito - cosa che non approvo - in dichiarazioni giornalistiche circa il proprio rinascimento.

Io sono stato 4 anni e mezzo Presidente della Corte d'assise di appello di Roma, e vi assicuro che non vi è collegio più sensibile di quello composto dai cittadini, per i quali il giornale, la conversazione con l'amico, la vicenda più o meno occasionale può comportare un turbamento, favorevole o avverso, o comunque diverso dal convincimento che solo vale a formare le cognizioni da riversare sul proprio giudizio.

**PRESIDENTE.** Signor Ministro, questo riguarderebbe però piuttosto gli effetti della pubblicità, mentre la domanda che noi le avevamo fatto era d'altro tipo. Visto che siamo in seduta segreta, proprio per an-

dare al nucleo del fatto, le dico che noi le chiedevamo le sue valutazioni circa quel documento di studio, reso pubblico, che parlava di inefficienze degli organi giudiziari, mancato coordinamento delle indagini da parte degli organi giudiziari, non piena applicazione delle norme che avrebbero consentito un coordinamento delle indagini tra uffici giudiziari, mancato potere d'impulso all'interno dello stesso ufficio giudiziario da parte del capo dell'ufficio per riuscire a coordinare l'attività dei suoi sostituti. In ordine a questo, le avevamo chiesto una valutazione, perchè una buona parte di questa Commissione ha ritenuto che le valutazioni che il dottor Di Pietro faceva all'interno del suo elaborato peccassero semmai di moderazione. Abbiamo infatti avuto una serie di interventi in cui le valutazioni negative su tutto questo sono state molto forti.

Siccome io sono uomo di moderazione, e certamente avrei usato espressioni diverse dall'elaborato di studio nell'esprimere certe valutazioni (e d'altra parte voglio dar atto al presidente Gualtieri che questa Commissione già in precedenti relazioni, inviate al parlamento, ha più volte individuato nel mancato coordinamento delle indagini una delle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi), voglio allora chiederle le sue valutazioni sul modo in cui le indagini sono state condotte da parte della magistratura inquirente.

MANCUSO. Le devo rispondere premettendo una cosa. Mi sono astenuto, per ragioni che consideravo di delicatezza, dal riferire un fatto, ma ora, visto che siamo in seduta segreta, è forse opportuno che io lo faccia. Il rincrescimento dei magistrati di Bologna e delle altre sedi, i quali sono dell'idea che l'asserzione conclusiva del lavoro del vostro collaboratore sia errata, nascono da determinati dati di fatto da essi riferiti. Essi hanno ricavato la precisa impressione che il dottor Di Pietro fosse giunto presso le loro sedi con un'idea già preconstituita, cioè quella che la vicenda della Uno bianca e le sue implicazioni non avessero connessione con alcun tipo di altra criminalità, stragista, eversiva, mafiosa o quant'altro. Ciò viene dimostrato dalle ripetute attestazioni di questi episodi: ogni qualvolta i vari magistrati (e potrei citarne i singoli nomi) gli offrivano argomenti o addirittura documenti che sarebbero valsi non a stabilire una cosa o l'altra, ma a stabilire l'utilità che sul terreno delle implicazioni vi fosse quanto meno da indagare, egli costantemente vi si negò, rimuovendole con un gesto della mano. Questa è un'asserzione che potevo non riportare, ma che il suo interpello mi rende invece doveroso riferire: egli non volle acquisire neanche un'epidermica nozione passibile di essere valutata nel senso che potessero profilarsi situazioni di contatto con altre forme di reato.

Questo risulta da più e più elementi.

PRESIDENTE. Parte consistente della Commissione ritiene infatti che ci sia ancora una serie di zone d'ombra sulle quali è opportuno attendere che si faccia luce prima di giungere a conclusioni definitive.

MANCUSO. Mi astengo dall'esprimere opinioni le quali possano essere impegnative nei miei confronti. Riferisco dati di fatto. E un dato di fatto è che il vostro consulente, allorchè gli si voleva argomentare o

rammostrare documenti che potenzialmente avrebbero evidenziato l'utilità di quel filone di indagini circa le implicazioni, non ne volle sentir parlare nè acquisirli. Questo è agli atti: gli argomenti, che soprattutto la procura di Bologna riteneva utili come spunti per avvalorare questo convincimento, non furono considerati.

**PRESIDENTE.** Il consulente nella sua relazione spiega perchè non ha considerato quelle implicazioni e perchè allo stato non ha ritenuto che ci fossero indizi consistenti. Ma indipendentemente da questo è ancora prematuro chiedere la sua valutazione sul problema del coordinamento delle indagini o c'è già una sua idea?

**MANCUSO.** La mia riservatezza personale è tale che non mi fa spingere ad emettere sia pure un apprezzamento sommario su una cosa che non conosco dalla prima all'ultima pagina. Quando la conoscerò, magari vi potrò dire che neanche quella lettura mi è stata bastevole, ma che almeno quella ho compiuto. Nel caso di specie, del resto, non era nei compiti della nostra ispezione affrontare questi problemi. È stato un rilevamento del dato di fatto, cioè l'asserito, da parte degli ispettori, diniego di accedere a quei possibili collegamenti.

**DELLA VALLE.** Magistrati o ispettori?

**MANCUSO.** Magistrati ispettori. Hanno soltanto rilevato che mancava una curiosità investigativa da parte del vostro consulente.

**LISI.** Sulla base delle dichiarazioni dei magistrati.

**MANCUSO.** Sì.

Penso che, senza privarvi della possibilità di porvi altre domande, le linee essenziali siano quelle illustrate, per quel che riguarda la vicenda, in quelle sedi.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la possibilità ai colleghi di rivolgere domande al Ministro, vorrei esprimere con tutta la dovuta cortesia il mio punto di vista sulle cose dette dal Ministro stesso.

Siamo una Commissione di inchiesta, costituita con una legge, quindi quanto al tipo di potere che esercitiamo non è ai parametri astratti della distinzione tra il potere di inchiesta normale e quello del Parlamento che dobbiamo far riferimento, ma alla legge che il Parlamento stesso ha emanato e che ci ha investiti di un compito, quello di riferire alle Camere. Fra i nostri compiti c'è anche quello di accertare le relative responsabilità riconducibili in astratto «a strutture ed organizzazioni comunque denominate, a persone ad esse appartenenti od appartenute», il che sembra qualcosa che va al di là della dicotomia cui lei faceva riferimento. Tanto è vero che nel promulgare la legge il Capo dello Stato pose il problema se norme di questo tipo non dovessero avere rango di norme costituzionali.

**MANCUSO.** Il messaggio era un pò diverso.

**PRESIDENTE.** Però la sostanza era quella.

In secondo luogo non riesco a capire perchè la violazione del dovere di riservatezza quanto al documento di studio del dottor Di Pietro dovesse interessare il Ministro di grazia e giustizia. Infatti se c'è stato un *vulnus* esso ha riguardato la Commissione. A ciò va aggiunto che noi siamo arbitri del segreto: avremmo anche potuto ritenere quel documento non riservato. Questo è uno dei poteri tipici delle Commissioni di inchiesta. Sempre per ragioni di competenza avevo monocraticamente imposto la riservatezza e quando questo dovere è stato violato - non so come - ho espresso pubblico rammarico e ne ho informato la procura della Repubblica di Roma, pur andando nei limiti dell'informazione del notorio. Lascio alla procura di Roma di valutare la rilevanza penale del fatto, ma mi domando se una mia decisione monocratica e non della Commissione sia sufficiente a determinare un dovere di riservatezza. Questo è un problema aperto.

Quanto al problema di eventuali sconfinamenti da parte nostra, l'eventuale titolarità del potere di sollevare il conflitto di attribuzione non penso sia del Ministro, ma dell'autorità giudiziaria. Ma questo non mi sembra sia avvenuto come nel passato.

In buona sostanza, i rilievi critici che vengono dalle ispezioni da lei disposte riguarderebbero il modo con cui sarebbero stati acquisiti dal nostro consulente determinati documenti. Mi permetto di osservare innanzitutto che noi non abbiamo delegato al dottor Di Pietro un'attività di indagine, ma soltanto la visione dei documenti per non dover inviare ai magistrati una richiesta generale di trasmissione dell'intero incartamento processuale. Egli aveva il compito di selezionare gli atti che potevano essere utili per la Commissione ai fini di una successiva acquisizione. Nel prendere visione dei documenti, che il dottor Di Pietro prendesse appunti mi sembra rientri nella logica normale: non poteva certo ricordare a memoria tutti gli atti e venire a proporci la loro acquisizione!

È vero che alcuni documenti sono stati consegnati informalmente al dottor Di Pietro, ma se il problema è solo questo mi sembra che successivamente, poichè non gli sono stati consegnati documenti diversi da quelli formalmente acquisiti, la ferita sia stata sanata. Se fossimo stati in una logica processualistica - ed in seguito dirò perchè non mi sembra applicabile questa logica - sarebbe stata necessaria la verbalizzazione dell'acquisizione, ma mi sembra che il fatto sia stato sanato, però lascio alla sua valutazione il giudizio sul comportamento dei magistrati. Certo è che il nostro consulente, se gli sono stati consegnati dei documenti, bene ha fatto, a mio avviso, a farceli avere perchè ne potessimo formalizzare l'acquisizione. Ma noi ci muoviamo nell'ambito di un rapporto tra poteri, dove la prassi è fonte di diritto e dove il valore della leale cooperazione è ancora una volta un canone normativo alto non formalizzato. Abbiamo costantemente un rapporto completamente diverso con l'autorità giudiziaria inquirente rispetto al paradigma di tipo processualistico per cui, per esempio, ogni volta che si acquisisce un documento si deve avere addirittura la verbalizzazione. Costantemente nella prassi di questa Commissione i magistrati inviano volontariamente atti processuali; spesso sentiamo informalmente ed in modo congiunto i magistrati affinché ci informino sullo stato delle indagini. Aggiungo che l'altro Pre-

sidente e l'attuale si sentono costantemente con i magistrati che indagano, senza mai forzare il loro riserbo, ma ogni volta nei limiti di una leale cooperazione, informandoli di quel che intendiamo fare ed a volte trovando intese ed acquisendo da loro informazioni sulle materie di nostro interesse.

Lo facciamo - mi consenta di dirlo - perchè sono morte delle persone e da parte del paese vi è un'ansia di verità che riguarda le istituzioni nel loro complesso. Vogliamo quindi cooperare con l'autorità giudiziaria, naturalmente nei limiti delle autonomie valutative.

Come dicevo all'inizio, può darsi che rispetto al comportamento di determinati apparati ci troveremo di fronte a sentenze assolutorie, ma potremo comunque come Commissione esprimere una valutazione diversa. Tutto ciò concorre a formare quel circuito di controllo democratico che riguarda tutti i poteri; alla fine saranno i cittadini di questa Repubblica a decidere.

Di recente leggevo un articolo nel quale si diceva che questa è una Commissione che produce poco; potremmo allo stesso modo avere momenti alti per cui sul lavoro di questa Commissione potrebbe essere realizzato un film. Analogamente può accadere che i magistrati ricevano un plauso enorme dal paese oppure delle critiche.

Se formalizzassimo questo rapporto con l'autorità giudiziaria, finiremmo per interrompere un circuito benefico e quindi per indebolire la capacità complessiva delle istituzioni di dare una risposta.

Ho voluto lealmente informarla di una prassi dei nostri rapporti con l'autorità giudiziaria lasciando alla sua responsabilità politica l'emanazione di una circolare con cui impedire che ciò possa ancora avvenire, ma lasciando altresì al sindacato ispettivo del Parlamento il giudizio su una eventuale iniziativa di questo genere, che potrebbe risultare non coerente con un interesse globale ed ordinamentale che si trova all'interno delle scelte politiche.

Devo dire che mi sentirei estremamente in imbarazzo a presiedere ancora i lavori di questa Commissione se dovessi accettare questo nuovo schema di rapporti con i giudici. Spesso i nostri lavori sono stati condotti a supporto del magistrato, proprio perchè è difficile ma non impossibile seguire un parallelismo di attività se il fine dei due poteri è quello di cercare di fare chiarezza e dare risposte agli interrogativi dei cittadini.

Mi scuso se mi sono accalorato, ma sono le ragioni del nostro lavoro.

**MANCUSO.** È doverosa da parte mia una risposta. Che una Commissione d'inchiesta, costituita per legge e non per atto parlamentare, abbia una maggiore estensione di poteri è pressochè pacificamente accettato. È proprio l'ambito di questa estensione però a costituire la materia ancora controversa.

Certo, una legge è fonte più autorevole dell'atto parlamentare costitutivo, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione d'inchiesta. Però nel momento in cui prestiamo attenzione alla complessiva categoria degli atti parlamentari e delle leggi nell'intento di distinguere la tipologia dei contenuti di potere, ci troviamo in definitiva sempre davanti, per un verso, ai limiti della pariteticità con l'autorità giudi-

ziaria e, per altro verso, nell'ambito della materia amministrativa e conoscitiva se non addirittura legislativa e, quindi, proiettata verso la conoscenza normativa di un determinato fenomeno. Pertanto l'essere o non essere la Commissione costituita per legge non sposta rispetto alla tipologia dei poteri.

Quello che ci divide, signor Presidente, e al tempo stesso ci accomuna, è la finalità dell'azione dei pubblici poteri: una finalità, come lei ricordava, di provvidenza, di bene, certamente insita nella natura pubblica di qualsiasi attività. Non è pensabile infatti che si costituisca un organo pubblico o un sistema di pubblici poteri per perseguire un fine contrario al bene dello Stato, della collettività e in qualche caso dei singoli.

Quel che ci distingue è proprio quali possano essere i limiti che incontra, dal punto di vista dell'attuazione concreta, questa finalità provvida tesa all'utilità generale. Senza andare troppo lontano, guardiamo qual è la funzione della verbalizzazione e della documentazione in genere, quando essa rifletta interessi contrastanti o comunque non identici. Quando si portasse questa comunanza di interesse fino alla opinione che l'autorità o gli uffici o i soggetti che dispongono di un atto hanno il medesimo fine, vale a dire quello del pubblico bene, allora non ci sarebbe bisogno neanche di redigere i verbali durante i processi, di documentare i negozi, di stabilire attraverso la regolarità delle procedure alcunchè: tanto, ci accomuna la finalità di bene.

La regolarizzazione formale delle attività pubbliche e private presuppone e garantisce la diversità di interessi. Nel caso del verbale giudiziario in genere, questa diversità di interessi è identificabile in colui che cede e colui che acquisisce. Proprio l'utilità generale vuole che ciò che si acquisisce abbia un valore indubitabile, non contestabile. Questo può valere per la lettera di trasmissione, che surroga una verbalizzazione originaria ma non l'atto che si esaurisce nella semplice consegna: quest'ultimo non è riprodotto in nulla, mentre l'invio ha certamente una sua connotazione originaria.

Non è dunque fiscalismo e neanche voglia di essere «bigotti delle forme»; non accetto però i bigotti della illegalità i quali ritengono che attraverso la bontà del fine si possa giustificare qualsiasi modalità eterogenea al sistema.

Del resto, lei sa benissimo, signor Presidente, che un solo atto privo di scritto esiste nel nostro ordinamento ed è il testamento nuncupativo, quello realizzato in stato di necessità a parole.

Se può essere redatto un verbale, perchè non farlo? Quando lei dovesse andare a prospettare all'opinione pubblica, destinataria della sua nobile attività, un documento o una serie di documenti sui quali poggia la sua relazione, avrebbe maggiore o minor credito che se lo facesse sulla semplice fiducia, sulla parola? Perciò non discutiamo di questo, specie se il nostro lavoro è riferito a quanti sono periti nel corso di vicende terribili. Essi vanno onorati con il rispetto del sistema.

**PRESIDENTE.** Volevo evitare che nascesse l'idea nella magistratura, nel momento in cui andavamo ad acquisire degli atti, che noi stesso conducendo una specie di sequestro, il che avrebbe richiesto necessariamente la redazione di un verbale.

LISI. Vorrei fare una mozione d'ordine. Con tutto il rispetto per quanto sta accadendo, pur riconoscendo a lei, signor Presidente, il diritto di dirigere come crede questo dibattito, mi consenta di far rilevare una mia preoccupazione, che avevo modo di anticipare peraltro con una notizia di agenzia: non vorrei che l'odierna audizione vedesse da un lato il Ministro difendersi e dall'altro il Presidente essere in disaccordo con lui.

Ora, Presidente, siccome secondo me...

PRESIDENTE. Qual è la mozione d'ordine?

LISI. Le chiedo che si faccia terminare il Ministro senza chiedergli spiegazioni personali e senza fare osservazioni di carattere solamente e strettamente personale. Consenta al Ministro di terminare e consenta a noi di intervenire.

PRESIDENTE. Il modo in cui sento il Ministro lo decido io perchè il regolamento mi dà questa facoltà. Ho voluto avere una serie di chiarimenti con il Ministro. Su alcune cose siamo d'accordo, su altre, almeno con me personalmente, non c'è concordanza.

Comunque siete liberi di fare tutte le domande che volete nella materia oggetto dell'audizione.

GUALTIERI. Signor Presidente, avevo preparato un altro intervento, ma all'inizio parlo sotto il turbamento che mi ha arrecato una notizia pervenutami in questo momento: il processo sulla strage di Bologna del 2 agosto che era iniziato è stato spostato da Bologna a Roma, sottraendolo a mio giudizio ai giudici naturali. Già cominciano tutte le proteste da tutte le parti. Io qui sento di dover dire...

PRESIDENTE. Quello sui depistaggi?

GUALTIERI. Si credo che sia un altro grave errore che si commette per un problema in cui Bologna c'entra di nuovo. Volevo dire: questo all'inizio perchè lo considero un fatto molto grave. Conosciamo quali sono stati i processi che per essere stati trasferiti e sottratti - a Milano per la strage di piazza Fontana e tanti altri - e per essere andati a finire a Catanzaro o altrove hanno aperto il periodo della non comprensione dei fenomeni delle stragi.

In ogni modo volevo dirle questo, signor Ministro. Mi muovo assai poco agevolmente nei problemi difficili del diritto. Lei ha già notato che la mia debole cultura giuridica non mi consente di approfondire molte cose di principio. Però voglio dire che questa disputa, questa *querelle* circa i confini del Ministero, in questo momento la sento come una cosa che mi interessa assai poco. Perchè credo che di fronte a quello che stiamo esaminando il confine per noi e per lei deve essere unico, il confine dell'interesse dello Stato e della Repubblica che ci deve rinchiudere in un unico spazio. Stiamo esaminando una serie di delitti durati sette anni che hanno provocato 24 morti, centinaia di fatti delittuosi e tentati omicidi; una regione è stata sconvolta per sette anni. Questo è il problema che ci sta a cuore. E se noi guardassimo anche le date in cui la

Commissione, su sollecitazione del Presidente, ha aperto il problema della Uno bianca e lo ha iscritto nel suo programma di lavoro (anche con alcune perplessità riguardo al dubbio che il problema della Uno bianca rientrasse nella nostra competenza), ci renderemmo conto che noi abbiamo aperto questo problema della Uno bianca prima ancora che emergessero gli elementi che sono andati sulla stampa in modo eclatante.

Per iniziare le dico che il primo atto pubblico che da atto è diventato fatto è stato il rapporto Serra, pubblicato integralmente da molti giornali italiani. In quel rapporto i giudizi sulla magistratura di Bologna sono di una pesantezza assoluta: vengono denunciati i problemi di inefficienza e di colpevole omissione, fatti assai più gravi di quelli che ha rilevato il nostro consulente. A leggere il rapporto Serra, si vede che i magistrati erano legati a logge massoniche, avevano fatto cordate in Questura, alcuni magistrati erano stati deboli perchè sorpresi...

SCALONE. Siamo fuori tema!

GUALTIERI. Lo dirà il Presidente. Domando quali ispezioni sono state disposte dopo il rapporto Serra. I magistrati di Bologna si sono attivati su notizie di giornale adendo la magistratura competente che credo sia in Toscana, querelando per il rapporto Serra. Ciò dimostra lo stato di tensione che vi è fra le istituzioni.

Nel 1991, il procuratore generale di Bologna Iannaccone tenne un vertice con tutti i magistrati, presente anche il capo della criminalpol. In quella sede espresse il seguente giudizio: l'inchiesta sulla Uno bianca è un colabrodo. Se nel 1991 l'inchiesta viene giudicata dal più alto magistrato di Bologna un colabrodo, dobbiamo immaginare che qualche problema della magistratura inquirente doveva esservi. Venne istituito il primo *pool* di magistrati, poliziotti e carabinieri, coordinato dall'avvocato generale dello Stato Oddone. Di questo *pool* non si sente più parlare.

Lei stesso ha detto che a metà del 1993 vennero notizie di debolezza delle indagini. Si fa quindi un secondo *pool*, a Rimini, nel settembre 1993 che viene sciolto nel novembre 1994, alla vigilia degli arresti. Si fa un *pool* a Pesaro e poi lo si lascia cadere. Oggi abbiamo ricevuto, signor Ministro, le carte del sostituto procuratore di Pesaro. Non so se lei abbia visto, anche sui giornali di ieri e di oggi virgolettate le dichiarazioni di quel sostituto procuratore della Repubblica, non so se in base a queste dichiarazioni, che da atto sono diventate fatto, lei aprirà un'inchiesta anche su Pesaro.

LISI. Potranno essere smentite.

GUALTIERI. Certo, le inchieste si fanno per conoscere e per sapere. Dico che se inchieste devono esservi, devono essere su tutto.

La magistratura di Bologna in questi sette anni, signor Ministro, a giudizio di organi dello Stato come sono i corpi principali della polizia e dei carabinieri non è stata all'altezza. Avremo altri responsabili, prefetti, questori, cercheremo tutti; ma nel rapporto Serra e negli altri rapporti vi è un giudizio sulla magistratura di Bologna. Anche questa merita

delle inchieste, e Rimini, e Pesaro, e Forlì. Il problema è di coordinamento.

Il problema dei *pool*, questo sì che ci sta a cuore. Io sono sostanzialista, la forma mi interessa poco: in questo momento dobbiamo cercare di capire cosa è successo per sette anni in una regione civile che è stata insanguinata, con una confusione fra gli organi istituzionali in cui non una sola centralina di controllo democratico ha funzionato.

Mi consenta di dire per ultimo, signor Ministro, che anche la centralina del controllo della magistratura in tutta l'Emilia e in tutta la Romagna in questi sette anni non ha funzionato per niente: il controllo non c'è stato.

MANCUSO. Avevo lasciato trasparire, ma non farò di più neanche adesso, una situazione per la quale potenzialmente, proprio per quegli uffici e a cominciare dagli anni precedenti, in particolare con riguardo a talune delle sedi che lei ha menzionato, l'interesse ispettivo, che è interesse di legge e non capriccioso, si era appuntato e tra l'altro proprio sotto il profilo del difetto di coordinamento o dell'intermittenza di questo potere o della idoneità di chi lo gestiva teoricamente ad attuarlo in pratica. Quindi soddisfo positivamente la sua curiosità.

Per quanto riguarda in genere tutti gli argomenti che lei ha avuto la capacità di rendere emozionali anche per chi l'ascoltava, torno ad affermare che l'entità dei fatti criminosi anche di questo livello in un paese che ha ordinamenti giuridici si risolve nella legittimità dei procedimenti. Che poi vi sia, come è naturale, la possibilità che ora sulla competenza - lei ha citato le deroghe di quei processi - ora addirittura nel merito si incorra in errore, può essere proprio un effetto o di sfortunata capacità di produrre legittimamente provvedimenti giusti, ovvero proprio di quel sostanzialismo che è validissimo quando viene ad alimentare il senso della moralità, come diceva il Presidente il senso del bene e lo condividiamo ed io in ogni momento di questo aspetto della vita mi emoziono. Non può contaminare l'obbligo dell'osservanza delle leggi. Senza di questo ogni più sicuro colpevole, senza l'osservanza delle leggi, diviene una vittima.

Quindi, concorriamo al bene comune con la forza, voi che siete legislatori, delle buone leggi, voi che siete politici con l'estensione del senso etico dello Stato; ma non forziamo le leggi e non invociamone il loro esatto adempimento quando il problema varca la soglia di casa nostra. Lo dico con rispetto, in nulla respingendo le ragioni etiche e in certa misura anche storiche che segnalano l'importanza di questo paese. La legge è come la terra, non tradisce.

BRIGANDÌ. Signor Ministro, avevamo pensato che lei nella sua relazione questa volta avrebbe risposto agli interrogativi presentati nell'interpellanza parlamentare a proposito della Uno bianca in quanto il Senato aveva fatto rinvio a questa occasione. Anche questa volta non siamo riusciti ad ottenere risposta.

Innanzitutto lei ha dato una interpretazione - vedremo poi se legittima o meno - dell'articolo 15 del Regolamento della Commissione ed è supponibile che in base ai criteri generali della gerarchia delle fonti, i regolamenti siano atti interni alla Commissione che servono per autode-

terminarsi e non certo atti idonei a modificare il contenuto delle leggi. Dunque, l'interpretazione di un regolamento interno approvato nella seduta del 15 giugno del 1993 da parte della Commissione, in base alla gerarchia delle fonti mi lascia perplesso circa la possibilità di individuarne la capacità di derogare le leggi ordinarie.

Superata questa eccezione - per me insuperabile - leggiamo l'articolo 15 secondo il quale i poteri devono essere esercitati direttamente dalla Commissione. Leggiamo poi il comma 1 dell'articolo 2 che recita: «La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria». Ammesso che questa norma sia interpretabile direttamente dalla Commissione e non tramite soggetti diversi, a me risulta che la Commissione abbia sempre svolto indagini ed esami direttamente.

In realtà, nel caso di cui si tratta, ci troviamo di fronte all'articolo 5 della legge e quindi di fronte ad una situazione diversa dalla limitazione della diretta attività della Commissione. Infatti, l'articolo 5 afferma che la Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito, copie di atti e documenti. Questo è il caso specifico di cui stiamo trattando in quanto vi è stata una richiesta di copia degli atti. Lei, signor Ministro, non pretenderà, tenendo conto che la Commissione è collegiale e che gli atti vengono sempre deliberati collegialmente avendo il Presidente funzioni diverse e molto più limitate della Commissione, che è l'unica a poter effettuare questo tipo di attività, che la stessa si rechi collegialmente a Bologna per richiedere copia degli atti. Mi sembrerebbe una strana interpretazione della norma.

Non sono pratico di attività giudiziaria, ma non mi risulta che tutte le volte che si chiedono copie di atti in cancelleria di uffici giudiziari vi sia un apposito verbale: si richiede verbalmente la copia degli atti e, pagando il dovuto, si ottiene questa copia da qualsiasi ufficio giudiziario. Fra l'altro, a voler interpretare in maniera più specifica l'articolo 5 della legge e non del Regolamento, si deve ricordare che è prevista la possibilità di richiedere atti anche in deroga al divieto. Cioè, l'articolo 5 stabilisce che si può chiedere copia degli atti anche in deroga al divieto all'articolo 307, cioè dei requisiti di segretezza. Ciò significa che si può fare tale richiesta anche in altri modi, perchè diversamente si sarebbe potuto ben leggere: «la Commissione può richiedere in deroga». Dunque, l'interpretazione letterale dell'articolo 5 concede alla Commissione di richiedere le copie come meglio ritiene opportuno.

Fatta questa doverosa premessa in senso interpretativo, credo comunque non sia legittimo per il Ministro esercitare una funzione interpretativa di un regolamento interno di una Commissione bicamerale che è certamente estranea all'attività giurisdizionale o legislativa.

Veniamo ai fatti che più interessano la Commissione e su cui lei ha basato il suo intervento. Lei ha mosso la gravissima accusa a questa Commissione di non aver recepito gli atti mediante un verbale.

PRESIDENTE. Il ministro Mancuso non ha fatto nessuna accusa alla Commissione, mi pare. Al limite questa può riguardare i magistrati che hanno consegnato gli atti, al limite il dottor Di Pietro.

**BRIGANDÌ.** Questo non emergeva, ripeto, al momento della disposizione dell'ispezione. Quel che interessa è capire non *ex post* quali possano essere i problemi ma *ex ante*. Se si potessero capire *ex post* quali sono i problemi, si potrebbe giustificare qualsiasi tipo di attività degli ispettori perchè potrebbero essere mandati ad indagare a 360 gradi e nel momento in cui si possono verificare determinati aspetti non chiari, a quel punto si dice che i motivi sono lì.

Andando al punto precedente, il riferimento a quella situazione di cui diceva il presidente Pellegrino dei rapporti istituzionali, abbiamo copia della lettera che lei ha ritenuto di inviare prima al Consiglio superiore della magistratura poi al Presidente del Senato - non so perchè - e comunque non a questa Commissione. Principi elementari avrebbero voluto (probabilmente si sarebbe speso meno denaro pubblico in ispezioni perchè il presidente Pellegrino non ha mai ritenuto di tener nascosta l'attività di acquisizione dei documenti di cui stiamo parlando), che sarebbe stata la cosa più semplice del mondo scrivere alla Commissione e credo che il presidente Pellegrino avrebbe provveduto immediatamente ad inviarle, dettagliatamente, per filo e per segno, tutto l'*iter* che la Commissione ha seguito - immagino che il presidente Pellegrino me ne darà atto - per l'acquisizione degli atti.

Lei parla di una Commissione interparlamentare sulle stragi, che francamente non capisco cosa voglia dire. Successivamente, parla di riesame in corso d'opera. È questo il momento in cui pare vi siano le doglianze da parte del Ministero, cioè quello di un riesame. Un riesame che conosco in diritto è quello del tribunale della libertà, una sorta di appello, quindi un esame comparato di una situazione giurisdizionale. Qui siamo in una situazione completamente diversa da quella che lei oggi ci prospetta. Lei lamentava nella sua lettera che c'era un riesame in corso d'opera che andava a screditare il comportamento dei magistrati di Bologna, se fosse ancora possibile screditarlo.

Ci troviamo oggettivamente di fronte a situazioni completamente diverse, perchè lei oggi non ci parla di un problema di riesame. Noi abbiamo il sacrosanto diritto - questo glielo hanno detto il Presidente del Senato e quello della Camera - di esaminare qualsiasi procedimento che riteniamo; emettere certo delle valutazioni politiche - sentenze non ne facciamo - di merito, di legittimità processuale in riferimento a ogni attività di giurisdizione civile, penale, amministrativa.

Chiede, altresì, nella sua lettera se sia costituzionalmente corretto e conforme alle leggi ordinarie il fatto che un collaboratore della stessa Commissione formuli valutazioni di metodo che si sovrappongono e addirittura smentiscono esclusive competenze giudiziarie in corso di attuazione.

In questa frase sono due gli elementi che non capisco. Intanto, il fatto se sia legittimo o meno, accettabile o no che un collaboratore, *recitius* un consulente, di questa Commissione emetta un qualsiasi tipo di valutazione interna a questa Commissione con la quale il Ministro non credo abbia il diritto e il potere di interferire. Ma il problema che mi preoccupa ulteriormente è che lei parla di valutazioni che smentiscono esclusive competenze giudiziarie. Signor Ministro, la legge che ci istituisce dà una duplicazione di cognizione sui fatti. Esiste il processo sulla strage di piazza Fontana e noi ci occupiamo legittimamente di questa

strage; esiste il processo di Ustica e noi ci occupiamo dei problemi di Ustica e così via. Per questo non credo che si tratti di una competenza esclusiva della magistratura.

Lei parla, altresì, di una autentica censura circa il processo in corso e la sua regolarità. Questo, signor Ministro, credo sia lo scopo della nostra Commissione; noi certamente abbiamo il potere e il dovere di censurare l'attività giurisdizionale dal punto di vista politico, giusta o sbagliata che sia. Il senatore Gualtieri che mi ha preceduto ha detto delle cose molto importanti che tutti abbiamo constatato, non ce le siamo inventate: ce lo hanno detto i magistrati, i questori. Evidentemente c'era una situazione molto strana, fonte di perplessità per cui l'attività giurisdizionale di quella sede in quel periodo di sette anni era estremamente grave e ha dato adito a quegli avvenimenti. Non si tratta di un problema di sola polizia, ma di un insieme di istituzioni che hanno fatto acqua.

Ulteriormente lei ha ritenuto - non capisco perchè - di sottolineare parte della sua lettera e le assicuro che questa è stata letta da tutti e con grande attenzione. Poi, tra le valutazioni che lei ha ritenuto di acquisire, prima fra tutte, vi è quella del Consiglio superiore della magistratura. Anche qui c'è un problema di conflitto istituzionale perchè, essendo lei membro di un Governo che deve rendere conto esclusivamente alla legge e anche al Parlamento, non credo debba interferire l'attività del Consiglio superiore della magistratura, che può essere un qualcosa di più. Credo che principalmente lei debba rispondere a chi l'ha nominata, cioè al Parlamento. Non capisco perchè prima al Consiglio superiore della magistratura e quindi, poi, alla Camera e al Senato.

Veniamo ad altri punti. Mi pare di capire che tutta l'attività della nostra Commissione e il contenuto della relazione lo abbia appreso dai giornali. Lei non ha mai visto quanto ha scritto Di Pietro, quindi ne ha una conoscenza superficiale.

È così?

MANCUSO. Farò un unico intervento.

BRIGANDÌ. Siamo in possesso di un comunicato stampa del suo Ministero che dice che il Ministro ha esaminato la lettera con la quale il Presidente del Senato e il Presidente della Camera hanno risposto oggi all'interrogativo loro posto in ordine alla sovrapposizione arbitraria compiutasi in danno delle prerogative della giurisdizione penale.

Sotto questo aspetto emerge che non c'è una mera enunciazione, come lei ha detto adesso, di andare a verificare le questioni di forma che sono anche di sostanza: lei ha emesso una sentenza precisa. Lei parla di sovrapposizione arbitraria compiutasi in danno delle prerogative della giurisdizione.

Le assicuro che questa Commissione, intanto, non ha compiuto alcuna sovrapposizione arbitraria perchè legittimamente poteva occuparsi del caso. Quindi non ha danneggiato alcunchè perchè legittimamente ha svolto la sua attività di indagine.

Quel che è peggio è che lei ha dato allarme a tutti, a questa Commissione: ad una certa parte, prima, e a un'altra, poi, perchè si sono invertiti i ruoli in base alle esigenze politiche. È stata annunciata e mai smentita da lei, signor Ministro, l'ispezione contro il dottor Di Pietro.

Questo è quel che riportano i giornali: «Un'ispezione contro Di Pietro. Il Ministro Mancuso cerca i suoi errori», *Il Messaggero* del 24 aprile 1995.

Lei, che è sempre stato così diligente e ha sempre visto la stampa punto per punto, tant'è che inizia la sua attività sulla base di quanto dice la stampa stessa senza neanche andare a verificare se questa aveva detto il vero o il falso, legge sui giornali che la sua attività è esclusivamente rivolta contro Di Pietro e non si cura neanche di smentirla.

Specificamente si scrive: «Ieri mattina, di buon'ora, ha scomodato i suoi ispettori e li ha sguinzagliati a caccia dei presunti errori di Di Pietro». Dice il giornale: «Ha espresso solidarietà ai magistrati emiliani» non sto a spiegare questa solidarietà a quali persone l'ha espressa; già poco fa il senatore Gualtieri ha spiegato esattamente chi sono questi signori. «Di Pietro ha interferito con una delicata indagine in corso». Ancora una volta un problema di sovrapposizione giurisdizionale, così come pare di vedere dalla sua lettera e non un problema di acquisizione.

Si dice che «Gli accertamenti saranno volti a stabilire forma, modalità, carattere e contenuto nonché le attività concretamente svolte e gli atti richiesti e ricevuti da parte o in collaborazione della Commissione interparlamentare stragi nel corso delle attività svolte in Emilia con riferimento ai procedimenti della Uno bianca». Tra l'altro ripetono i giornali che lei a suo tempo aveva provveduto ad opporsi con fermezza alla nomina di Di Pietro a capo del Sis.

**PRESIDENTE.** Questo aspetto non riguarda l'oggetto in discussione.

**BRIGANDÌ.** Proseguo sul resto. Altro aspetto estremamente interessante è quello sottolineato dal collega Gualtieri e cioè che era già agli atti, era già pubblica una relazione di Serra che lei ebbe sul suo tavolo (perchè l'aveva ordinata il ministro Maroni) il primo giorno che lei si insediò e per la quale non fece assolutamente nulla; non si scandalizzò, la trovò una cosa del tutto normale e legittima e invece si muove con gli ispettori in questo momento.

Altri giornali dicono esattamente lo stesso: «Uno schiaffo del Ministro riferendosi alla sua attività nei confronti di questa Commissione»; «Un ispettore dovrà valutare se Di Pietro ha svolto correttamente il suo compito». Si dice che per il mandato che lei ha loro affidato «gli ispettori dovranno stabilire le forme, le modalità, il carattere e il contenuto, nonché le attività concretamente svolte da Di Pietro con acquisizione della documentazione formale della quale l'ex leader di Mani pulite si è servito».

Questo aspetto ha creato allarme sociale; in un fascicoletto si ripete questa attività di invio di Di Pietro contro questa situazione che ha portato addirittura il deputato Tremaglia e due parlamentari del Ccd l'uno a chiedere l'incostituzionalità dell'operato del ministro Mancuso, quindi con le conseguenze giuridiche del caso, mentre l'altro parlava di «inaudita iniziativa del Ministro».

Questi sono fatti che fanno a pugni, fino a quando non vengono smentiti con quanto lei ci ha detto oggi.

Il problema ulteriore che lei ha ritenuto di sottoporci è quello dell'inchiesta bilaterale; lei ci ha detto che i Ministri hanno fatto un accertamento in funzione bilaterale. Lei ha il sacrosanto diritto di esercitare il suo potere ispettivo per quelle che sono le persone sottoposte gerarchicamente o comunque inquadrabili al suo Ministero; certamente non può farlo per quelle che sono sottoposte o gerarchicamente inquadrabili nella nostra attività. Quindi molto sommessamente secondo me l'attività degli ispettori deve essere monolaterale. La bilateralità, fin quando questa Commissione non lo riterrà, e se lo ritiene lo farà da sola, non reputo sia legittima.

La dimostrazione della bilateralità, cioè dell'indagine che lei ha fatto svolgere nei confronti di questa Commissione, è data dal fatto che lei ha detto che Di Pietro era andato a Bologna con una convinzione e che rifiutò prove ed atti, allontanando da sé - ed ha ripetuto il gesto con la mano - alcune prove che gli venivano fornite. Gli ispettori hanno rilevato che mancava una curiosità al riguardo.

Ebbene signor Ministro, intanto la ringrazio a nome della Commissione poichè si tratta di un aspetto che immagino essa dovrà riapprofondire. Però questa è la prova provata che lei ha svolto l'attività degli ispettori in riferimento all'attività di questa Commissione. Quindi credo che questa attività ispettiva, fin quando non saranno date risposte esaurienti a tali quesiti, non sia legittima.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola al Ministro, sarebbe opportuno decidere se proseguire l'audizione o prevedere un tempo per gli interventi, tempo che propongo potrebbe essere di sette minuti.

DELLA VALLE. Signor Presidente, ritengo che sarebbe opportuno rinviare l'incontro con il Ministro poichè le risposte contestuali sono certamente migliori che non le risposte che intervengono in un momento successivo. Faccio inoltre notare che i nostri lavori sono iniziati alle ore 14,30 e sia io che il collega Stanzani siamo presenti da quell'ora ancorchè sia in corso una nostra riunione iniziata alle ore 18,30.

PRESIDENTE. Propongo pertanto che i nostri lavori abbiano termine dopo la risposta del Ministro ai quesiti del senatore Brigandì.

*(La proposta viene messa ai voti ed approvata a maggioranza dalla Commissione).*

MANCUSO. In effetti, senatore Brigandì, non ho ricusato la risposta, nè allora, nè adesso, sulla vicenda di cui ci occupiamo questa sera. Ebbi a dire al Senato che, proprio per rispetto a me stesso e nei confronti di tutti, volevo acquisire quegli atti e quelle conoscenze che allora materialmente non mi erano pervenute. Che poi stasera non abbia parlato nella maniera più esauriente possibile della vicenda della Uno bianca, in quanto interessante o venuta a interessare il nostro Ministero, mi consenta di dire che non corrisponde ad esattezza. Potrò non averla appagata, ma non è giusto dire che io non abbia dato risposta, per quanto riguarda la nostra amministrazione, ai quesiti da lei posti.

I suoi quesiti, senatore Brigandì, spaziano dalla semantica alla politica e passano attraverso tutti i possibili questionari che una attività di questo genere possa consentire. Comincio allora a memoria, ancora una volta, dall'ultimo dei suoi rilievi, cioè che io abbia inteso interferire con l'attività della Commissione. Questo, illustre senatore, è detto nella lettera ai vertici dello Stato, nell'incarico agli ispettori e in tutte le varie possibilità di espressione, compresi i comunicati. Cosa dovevo fare per stabilire quale era l'intendimento? Potevo soltanto dimostrarlo nei fatti riservando la legittima possibilità dell'ispezione esattamente all'ambito dell'attività che era stata posta in essere dai magistrati di quegli uffici.

La bilateralità non si riferiva al fatto che quella indagine fosse estesa al vostro consulente, niente affatto. Si era invece in presenza di un fatto che era bilaterale perchè intervenuto tra due o più persone rispetto alle quali non si poteva scindere la bilateralità dell'azione, mentre - come ho detto in principio - si doveva scindere sul piano della responsabilità. Nessuno ha mai pensato di invadere o di compiere meramente una indelicatezza nei confronti di questa Commissione. Voglia ricavare testimonianza di tale riguardo, che non è solo formale, dal senso di collaborazione che io, anche in questo momento, sto dimostrandole, fornendo persino ripetutamente, a lei e agli altri commissari, notizie che già avevo fornito in premessa. E fra tali notizie già date in premessa, senatore Brigandì, vi sono esattamente quelle che riguardano la letteralità di tutto ciò che è stato scritto.

Io non rispondo di ciò che scrivono i giornali, difforme o anche conforme rispetto agli atti dell'ufficio. L'interpretazione dei giornali può essere utile allorchè, come nell'ipotesi iniziale, essa diventi elemento di quella conversione dell'atto in fatto, ma non quando si danno notizie di nessuna importanza, per lo meno dal punto di vista dell'esercizio dei doveri.

Noi ci siamo adeguati unicamente al potere che ci conferiscono la legge e la Costituzione. La sua osservazione circa il fatto che un'ispezione non si può giudicare *ex post* è vera, ma ciò riguarda l'esercizio di qualunque attività. Essa parte da un presupposto che rende possibile un determinato esito o il suo contrario. Se però si ravvisa l'esistenza delle condizioni iniziali per l'esercizio di quel potere (e in questo caso parlo del potere ispettivo), esso è già legittimo. Potrebbe esserci l'esito A, l'esito B, l'esito sì o l'esito non. Non c'era quindi alcuna cattiva intenzione. E tanto più, siccome lei ha spaziato anche al di là di questi argomenti, aggiungo che non vi era alcun intendimento di voler disturbare il lavoro di qualcun altro, o addirittura la serenità dell'ordine pubblico, tutt'altro.

Senatore Brigandì, io sono un vecchio giudice e il mio feticcio è questo: la libertà del giudice. Tutto ciò che, volontariamente o non, finisce con il confliggere con questa visione, che è la visione dello Stato, della Costituzione e dei costumi giuridici, mi turba; e se ho la possibilità, nelle forme di legge, di oppormi a questa possibilità, lo faccio, senza per questo voler introdurmi in nulla che sia estraneo alle mie responsabilità e ai miei limiti.

Senatore Brigandì, lo sa da dove parto quanto agisco? Dal limite, e non dal potere! E in questo modo mi sono condotto anche in questo caso.

La prego di credere che nessuno dei suoi rilievi si confà alla situazione; e uno soprattutto, cioè che io abbia eluso qualche profilo del suo legittimo interesse per la questione. E io tornerò in questa sede non solo la prossima volta, ma quante altre volte i miei doveri e l'esigenza di collaborare lo richiederanno. Di questo può essere tranquillo, con tutto il riguardo che le devo.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, prima di interrompere questa audizione del ministro Mancuso e concludere i lavori della nostra Commissione, vorrei consentirmi di fare una considerazione. In una dichiarazione che avevo fatto in televisione avevo detto che mi auguravo che un fuoco istituzionale che sembrava si stesse accendendo tra Esecutivo e Commissione potesse spegnersi. Ho quindi registrato con soddisfazione le cose dette dal Ministro, perchè in realtà alla fine tutto si riduce alla regolarità dell'acquisizione degli atti da parte del nostro consulente. Tutti gli altri problemi, rispetto a quello che ha detto il Ministro, sono infatti rimasti al di fuori.

Il Ministro ci ha spiegato di aver disposto l'ispezione per accertare questi profili. Sulle modalità formali dell'acquisizione penso che il Ministro - al quale poco fa ho mostrato per le vie brevi che anche i documenti che ci sono giunti dopo la mia richiesta con la quale autorizzavo il dottor Di Pietro a prendere visione degli atti e prima della richiesta formale di acquisizione, recavano lettere di accompagnamento da parte dei magistrati di Bologna - possa convenire con noi. Quindi mi sembrerebbe che, sia pure nello scarto, che alla fine risulta lieve, delle valutazioni sui profili formali dell'acquisizione, questo nuovo elemento, cioè che non vi è stata una consegna *brevi manu* senza verbale e senza nemmeno lettera di accompagnamento, vada riducendosi.

Sono a disposizione dell'Esecutivo perchè, se gli ispettori che non hanno trovato, a quanto ho capito, la copia di queste prime lettere di trasmissione...

**MANCUSO.** La mia obiezione non era questa.

La mia obiezione nasce dal fatto che la modalità di acquisizione nel caso delle due procure è stata duplice. Ci sono state due modalità di trasmissione: la prima per corriere, con un elenco che sopperiva, sia pure *in forma impropria*, all'esigenza di individuazione dell'acquisizione. Lo stesso discorso non vale per quegli atti acquisiti *brevi manu*, che possono essere tutti o nessuno, questi o quelli, perchè nulla ne consacra l'origine, la materialità e la ricezione. E questa non è cosa di poco conto.

Che siano arrivati vuol dire che sono partiti, avranno un elenco, una descrizione, un'indicazione.

**PRESIDENTE.** Non posso sapere se prima di questi atti copie degli stessi siano state consegnate *brevi manu* al dottor Di Pietro dai magistrati. Quel che posso dire, poichè non conosco quanto hanno dichiarato i magistrati di Bologna agli ispettori, è che prima che richiedessi la formale acquisizione ho un documento di questo tipo: «Numero di registro generale. All'attenzione del dottor Di Pietro.

Come di intesa, trasmetto tutti gli atti riguardanti Bonadia Giovanni e Di Canosa Roberto». Seguono la data e la firma. Poi c'è la data di arrivo al Senato il giorno dopo.

MANCUSO. Quali atti siano non si sa.

LISI. Questo è il punto.

MANCUSO. Non assimiliamo situazioni inassimilabili. Ritengo siano passati dalle mani dell'ufficio a quello del vostro collaboratore atti per i quali non è stato redatto nulla. Sappiamo che ciò è avvenuto, ma non si sa quali atti siano.

PRESIDENTE. Lei lo sa sulla base delle dichiarazioni dei magistrati bolognesi agli ispettori oppure da altre fonti?

MANCUSO. Ma se essi asseriscono che le cose si sono svolte così...

PRESIDENTE. Ma il documento che le ho letto dimostra che le cose sono andate in modo diverso.

MANCUSO. Ci sono state due modalità diverse.

PRESIDENTE. Addirittura le modalità sarebbero tre: quella successiva alla mia lettera di acquisizione, quella che i magistrati bolognesi hanno riferito agli ispettori e quello che sarebbe accaduto ancora prima.

MANCUSO. Non è un problema di numero, ma di tipologia. Il fatto stesso che sorga la questione testimonia della indispensabilità del verbale.

PRESIDENTE. Ma che ci sia la terza tipologia può risultare soltanto dalle dichiarazioni fatte agli ispettori dai magistrati di Bologna.

MANCUSO. Se è pacifico che questi atti siano stati ricevuti dal consulente, è altrettanto pacifico che di questo passaggio non c'è traccia alcuna. Questo è un dato di fatto ed il verbale, nelle procedure formali, è come il battesimo. Per chi ci crede.

PRESIDENTE. Sono valutazioni che attengono effettivamente al potere del Ministro ed al rapporto degli ispettori.

MANCUSO. In questi termini saranno valutati i fatti.

Mi rimetto a lei per quanto riguarda la data del nostro prossimo incontro, in quanto sono molto impegnato.

**PRESIDENTE.** Per questo avremo i normali contatti tra gli uffici ed il suo Gabinetto per indicare una data di comune agibilità.

Ringraziamo il Ministro.

*La seduta termina alle ore 21,10.*